



La condizione necessaria per ottenere il contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone "invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta" **deve necessariamente interessare gli arti inferiori** ?

No. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere n. 2242/15, si è occupato dell'interpretazione del concetto di persona con "capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta", rilevando che essa **non fa "esplicito riferimento agli arti inferiori né alla patologia che la ha determinata"**.

Secondo il Ministero, quindi, non vi è alcuna preclusione tale da impedire ab origine che il contrassegno venga rilasciato a **"persone, come disabile psichico, che teoricamente non presentano problemi di deambulazione, ma che, proprio a causa della loro specifica patologia, non possono essere considerate autonome nel rapporto con la mobilità e la strada e necessitano comunque della mediazione di terze persone che le accompagnano e gestiscono i loro spostamenti."**